

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE QUARTA CIVILE - FALLIMENTI

letta la domanda di liquidazione dei beni presentata da Luisi Vito Stefano e De Tommaso Teresa ai sensi dell'art. 14 ter l. n. 3/2012;

rilevato che, con decreto del 3.10.2020, sono stati richiesti alcuni chiarimenti ed integrazioni;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 e che non risultano atti in frode ai creditori;

rilevata la propria competenza;

vista la relazione particolareggiata predisposta dall'OCC;

esaminati gli atti;

ritenuto che la procedura di liquidazione debba necessariamente includere tutti i beni e le utilità percepiti nel corso della procedura e che pertanto le somme percepite a titolo di stipendio in misura superiore al limite fissato dovranno essere devolute ai creditori;

ritenuto, inoltre, che sia opportuna la nomina di un liquidatore terzo rispetto al professionista che ha svolto le funzioni di OCC;

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Luisi Vito Stefano e De Tommaso Teresa

NOMINA

Liquidatore l'Avv. GIUSEPPINA OSTUNI;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano pubblicati sui siti ufficiali del tribunale di bari e della Corte di Appello di Bari, con spese a carico dell'istante, e che sia eventualmente disposta la annotazione sul registro delle imprese;

ORDINA

La trascrizione del decreto, equiparato all'atto di pignoramento ex art. 14 quinquies 3° co. l. n. 3/2012, nel registro immobiliare e presso il Pra

ORDINA

La consegna ed il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni, non legittimamente detenuti da terzi, ad eccezione delle due autovetture indicate in considerazione dello scarso valore commerciale;

FISSA

In € pro-capite la somma occorrente al mantenimento dei debitori ed esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter 6° co. lett. b) L. N. 3/2012, con la precisazione che la quota di della De Venuto include la somma di € ricevuta come mantenimento dal Luisi ed il reddito di cittadinanza in corso di riscossione e che, conseguentemente, le ulteriori somme percepite dal Luisi a titolo di retribuzione –risultando dalle ultime buste paga un reddito mensile di circa netti mensili- dovranno essere versate al liquidatore per essere distribuite ai creditori;

AVVISA

Che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Bari, 23/01/2021

Il Giudice
Dr.ssa Paola Cesaroni